

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Luigi CARDONE	Segretario f.f.
- Avv. Ubaldo PERFETTI	Componente
- Avv. Nicola BIANCHI	“
- Avv. Antonio De GIORGI	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Marco STEFENELLI	“
- Avv. Giovanni VACCARO	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall' avv. C.C. avverso la decisione in data 9/7/07, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo;

Il ricorrente, avv. C.C. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. M.A. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Marco Stefanelli;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso svolgendo alcune precisazioni sui fatti di causa;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in subordine la riduzione della sanzione.

FATTO

Con rituale e tempestivo ricorso l'avvocato C.C. ha impugnato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, depositata il 24.10.2007 ed a lui notificata il successivo 07.11.2007, con la quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo professionale in quanto ritenuto responsabile dei seguenti addebiti:

capo di incolpazione n. 33/06: “Per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro

particolarmente violando gli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice deontologico forense;

a) per non avere adeguatamente, tempestivamente ed opportunamente informato la signora L.M. sulla instaurazione e sullo svolgimento del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torino nei confronti della soc. assicuratrice F.- S. e della signora L.B.L. per il recupero di euro 545,00, proposto con atto di citazione notificato il 22.03.2005, giudizio rubricato al n. 1688/2005:

b) Particolarmente, di non avere tempestivamente ed adeguatamente informato la sig.ra M. sul merito delle difese ed eccezioni proposte dalla convenuta F.-S. nel citato giudizio con la comparsa di risposta 2.5.2005.

c) Per non avere dato ulteriore corso al giudizio innanzi al Giudice di Pace n. 1688/ R.G. 2005, malgrado la chiara intenzione contraria manifestata dalla sig.ra M. nel marzo 2005, prima della instaurazione del giudizio medesimo.

In Torino dal mese di marzo al maggio 2005.

Capo di incolpazione n.39/06: "Perché, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 del Codice Deontologico Forense ha offeso l'onore e la reputazione della dott.ssa A.B., praticante dello studio degli avvocati C.C. e P.S., indicandola a due persone con le quali stava parlando nei corridoi esterni del Tribunale di Torino ed utilizzando nei suoi confronti la seguente espressione: "Questa è quella bagascia che mi ha portato via i clienti."

In Torino il 18 luglio 2006".

Capo di incolpazione n. 40/06: " Per avere tenuto un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale, nonché al disposto dell'art. 43/1 del codice deontologico forense, per avere richiesto alla sig.ra R.T. a titolo di compenso professionale euro 3.890,37, importo manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione effettuata, per di più predisponendo nota spese non conforme alla tariffa forense.

Fatti avvenuti in Torino dall'8 agosto 2005 in avanti."

Capo di incolpazione n. 46/06: "Per essere venuto meno ai doveri di dignità, lealtà, correttezza e decoro della professione forense ed in particolare per avere contravvenuto il divieto sancito dall'articolo 49 del Codice Deontologico Forense di aggravare con onerose iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte in assenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita perché in data 20.05.2005 notificava alla S.p.A A.S. atto di precetto di pagamento della complessiva somma di euro 1.075,15 in forza di sentenza del Giudice di Pace di Torino pronunciata il 19.04.05 tra le parti A.S. e F.P., richiedendo ingiustificatamente la somma di euro 380,25 a titolo di spese successive al giudizio, somma del tutto sproporzionata rispetto al capitale liquidato, ciò senza avere preventivamente inviato una richiesta al difensore della controparte e pur essendo assolutamente consapevole della disponibilità della stessa ad effettuare spontaneamente il pagamento. Tale disponibilità era stata infatti già manifestata da A.S. ante causam con invio di un assegno di euro 720,00 di cui euro 620,00 a titolo di risarcimento del danno patito dal cliente dell'avvocato C. ed euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, somma questa ritenuta congrua dal Giudice di Pace nella sentenza 18.04.05 sopra indicata nel cui

dispositivo, oltre alla condanna di A.S. al pagamento della somma di euro 620,00 (corrispondenti dunque all'offerta reale fatta pervenire ante causam) dato atto dell'indebito rifiuto da parte dell'avvocato C. di accettare la somma offerta, si compensavano integralmente le spese di causa.”

Capo di incolpazione n. 06/07: “ Per essere venuto meno al dovere di fedeltà di cui all'art. 7 del codice deontologico forense nonché al divieto sancito dall'art. 49 del Codice Deontologico Forense di aggravare con onerose iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, in assenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita in quanto, dopo avere ricevuto, in data 15.10.05, il pagamento di quanto dovuto dalla debitrice A.S. s.p.a. a seguito di notifica di atto di precetto mediante assegno circolare di euro 2.228,84 corrispondente a quanto portato nell'atto oltre alle spese di notifica, ha egualmente provveduto, in data 17.10.05, a far eseguire, come se l'atto di precetto intimato fosse rimasto infruttuoso, atto di pignoramento mobiliare presso terzi, respingendo, con lettera a mezzo fax in data 17.10.05, l'assegno ricevuto e ritardando, in tal modo, anche il conseguimento da parte del suo assistito, signor A.S., quanto dovutogli a titolo di risarcimento del danno. In Torino il 17.10.05.”

La prima incolpazione trae origine dall'esposto dei signori L.F. e M. L. che riferivano di avere affidato nel marzo del 2005 all'avvocato C. incarico per il recupero di un danno da sinistro stradale di euro 545,00.

Alla richiesta di corrispondere un fondo spese di 30 euro per promuovere la causa gli esponenti avevano fatto presente di non intendere procedere oltre data l'esiguità del danno.

Nel maggio del 2005 l'avvocato C. aveva comunicato alla M. che la Compagnia assicuratrice di controparte aveva provveduto al risarcimento e le rimetteva assegno dell'importo di euro 545,00 chiedendo 145,00 euro in contanti per le sue spese e chiedendo altresì alla M. se intendesse proseguire nella vertenza.

Gli esponenti affermavano di avere nell'occasione ribadito al legale che non intendevano aprire una vertenza, ma nel giugno dell'anno successivo venivano convocati nello studio del professionista per ritirare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino.

Stupiti di tale fatto ripetevano all'avvocato che già in due precedenti occasioni avevano chiaramente manifestato la loro volontà di non procedere, al che il legale replicava di avere ricevuto una delega e consegnava loro copia della sentenza e la propria nota spese dicendosi disponibile a concordarne l'importo.

La sentenza del Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di maggior danno azionata dall'attrice, accogliendo l'eccezione della convenuta in ordine all'improcedibilità dell'azione per difetto di preventiva richiesta ex art. 5 L. 57/2001 e comunque ritenendo pienamente soddisfattiva l'offerta in pagamento della somma di euro 545,00, compensando le spese di causa.

Il secondo capo di incolpazione nasce dall'esposto con il quale la dott.ssa A.B. riferiva che nella mattinata del 18 luglio 2006, mentre si trovava sul corridoio esterno del Tribunale di Torino, aveva chiaramente inteso l'avvocato C., che stava conversando con altre due persone, pronunciare ad alta voce, a lei riferendosi, la frase riportata in capo di incolpazione.

Il terzo esposto, che ha determinato l'apertura del relativo procedimento disciplinare (poi riunito agli altri) è quello della signora T.R., che lamentava che l'avvocato C., al quale si era rivolta per il recupero di un danno da sinistro stradale, avesse promosso la causa senza raccogliere la sua firma di delega e non l'avesse poi adeguatamente consigliata circa l'opportunità di transigere. Pur essendosi la causa conclusa con l'accoglimento parziale della domanda (330 euro in luogo dei 900 richiesti) l'avvocato C. aveva esposto una parcella di euro 3.890,00.

La quarta incolpazione nasce da un esposto dell'avvocato N.R. che riferiva che l'avvocato C., nel corso di un giudizio civile dallo stesso promosso per il risarcimento di un danno da sinistro stradale, aveva rifiutato l'offerta stragiudiziale della compagnia assicuratrice avversaria formulata mediante rimessa di un assegno bancario di euro 720,00 (di cui 100 a titolo di spese legali) offerta poi ritenuta congrua dal Giudice di Pace che con sentenza 19.04.2005 aveva compensato le spese.

Il 20.05.2005 l'avvocato C., senza prima rimettere all'avvocato R. il deconto delle somme dovute, aveva notificato atto di precetto per la complessiva somma di euro 1.075,15.

La quinta ed ultima incolpazione trae origine da altro esposto del predetto avvocato R. che segnalava come l'avvocato C. a fronte di una sentenza del Giudice di Pace che aveva pronunciato in favore del suo assistito condanna della controparte al pagamento di euro 509,94 oltre i 2/3 delle spese liquidate in complessivi euro 2.827,00, con distrazione a favore del legale, avesse notificato atto di precetto, malgrado fosse stato espressamente richiesto dal collega di fargli pervenire il dettaglio di quanto dovuto, rifiutando l'assegno circolare di euro 2.228,84 fattogli pervenire in pagamento del dovuto.

Per questo l'avvocato R. aveva proposto opposizione all'esecuzione che era stata accolta con condanna del creditore procedente al pagamento delle spese del giudizio, spese che l'avvocato C. aveva provveduto a saldare.

La decisione impugnata osserva, quanto alla prima incolpazione, che i fatti contestati sarebbero risultati pienamente provati attraverso le dichiarazioni rese dagli esponenti e che essi costituivano grave violazione dei doveri di probità, dignità e decoro in violazione degli artt. 5, 6, 7 e 40 del codice deontologico.

Anche i fatti relativi alla seconda incolpazione sarebbero provati attraverso la testimonianza della esponente e quella de relato dell'avv. M.D., tanto più che l'incolpato avrebbe dopo avere tardivamente indicato nella persona dell'avvocato G. (poi deceduto) il nominativo di una delle due persone con le quali stava conversando avrebbe omesso di indicare il nome del secondo interlocutore così rendendo impossibile valutare il fondamento della sua protestata innocenza. Quanto al terzo capo di incolpazione la decisione rileva che la prova dell'illecito ha natura documentale apparendo manifestamente sproporzionato e non conforme a tariffa il compenso richiesto a fronte di una vertenza di assoluta modestia.

Con riferimento alla quarta incolpazione, nel richiamare il conforme orientamento espresso in fattispecie analoga da questo Consiglio nazionale forense (sent. 92 del 23.06.2005), il COA

territoriale annota la circostanza che mai l'avvocato C. ebbe ad informare il proprio cliente del pervenimento di una proposta transattiva da parte dell'A.S. comportandosi come se le domande portate in causa fossero proprie e non del cliente, esponendo questo ultimo al rischio di soccombenza sotto il profilo delle spese processuali.

L'aver poi proceduto alla notifica del precetto in data immediatamente successiva al deposito della sentenza (e prima della relativa notifica alle parti) esponendo somme non dovute in base alla tariffa costituisce condotta gravemente lesiva dei precetti contenuti negli artt. 5, 6, 22 e 49 del codice deontologico.

Anche l'addebito contenuto nell'ultimo capo di incolpazione sarebbe, ad avviso del COA precedente, pienamente provato attraverso la testimonianza dell'avvocato R. e la documentazione acquisita avendo l'avvocato C., dopo la notifica del precetto e prima della richiesta di notifica del pignoramento presso terzi, già ricevuto dalla controparte il pagamento di quanto dovuto a mezzo di assegno circolare a lui intestato che egli aveva illegittimamente rifiutato comportandosi in modo contrario al principio di buona fede.

Quanto alla sanzione, in considerazione della gravità e pluralità degli illeciti commessi, il COA stimava adeguata quella della cancellazione.

Con il primo motivo di ricorso l'avvocato C., nel richiamare i contenuti della memoria difensiva 16.05.2007 e della documentazione anche in precedenza prodotta, nega recisamente gli addebiti che gli vengono mossi ed afferma di avere informato il L. (marito della M.), circa l'andamento della causa e delle eccezioni sollevate da controparte, in occasione della consegna dell'assegno di euro 545,00, avvenuta in data 20.05.05, mentre l'accusa di avere promosso la causa senza il consenso della cliente cadrebbe per il solo fatto di avere costei rilasciato in data 21.03.05 apposita procura alle liti.

Con il secondo motivo il ricorrente respinge l'accusa che gli viene mossa precisando di non avere offeso la collega e di non avere indicato il nome della seconda persona con la quale stava conversando perché dei due l'unico che gli era noto era l'avvocato G..

Nega ancora che la testimonianza *de relato* dell'avvocato D. potesse fungere da riscontro all'accusa, tanto più che la stessa avrebbe riferito della sorpresa manifestata dalla dott.ssa B. che non si capacitava del fatto di essere stata apostrofata ipotizzando un errore di persona.

Eccepisce altresì la mancata previa contestazione della violazione dell'art. 22 del codice deontologico, ritenuta in decisione, e chiede pertanto di essere mandato assolto dall'addebito.

Sul terzo capo di incolpazione il ricorrente si difende sostenendo di avere richiesto alla cliente, all'esito della causa il cui valore era di euro 946,39 (e non 300,00 come erroneamente indicato in motivazione), un compenso di complessivi euro 2.764,44 oltre accessori e quindi di gran lunga inferiore a quello preso in considerazione dal COA di Torino e posto a base della condanna.

Evidenzia ancora come egli si fosse dichiarato disponibile a concordare la somma dovuta dalla s T. e sostiene, da un lato, che l'eventuale richiesta di somme di poco superiori a quelle dovute non giustificerebbe il rigore sanzionatorio riservatogli e, dall'altro, che il COA avrebbe comunque

omesso di specificare (così ledendo il suo diritto di difesa) quali fossero le voci non comprese in tariffa, come pure che avrebbe omesso di contestare specificamente la violazione dell'art. 43 c. 2 del codice deontologico ritenuta in decisione.

In ordine al quarto capo di incolpazione il ricorrente eccepisce la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio non essendogli state preventivamente contestate le pretese violazioni degli artt. 5, 6 e 22 del codice deontologico forense.

Oltre a ciò deduce comunque che solo dopo la notifica dell'atto di citazione la compagnia assicuratrice provvide ad emettere assegno di traenza privo di sottoscrizione e temporalmente limitato che egli aveva perciò pieno diritto di rifiutare, così come egli aveva diritto, a fronte della persistente inerzia della debitrice, di notificare il precetto i cui importi sarebbero conformi a tariffa o, al più, per mero errore involontariamente commesso, superiori per cifra modesta.

Relativamente all'ultima incolpazione il ricorrente sostiene di avere legittimamente richiesto il pignoramento alla scadenza del termine indicato in precetto ed altrettanto legittimamente rifiutato in pagamento l'assegno circolare, secondo l'insegnamento anche di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza 12324/05.

Eccepisce poi ulteriormente il difetto di correlazione tra accusa e decisione non essendogli mai stata precedentemente contestata la violazione degli artt. 5 e 6 del codice deontologico forense.

Da ultimo il ricorrente si duole dell'eccessività della sanzione inflittagli in rapporto alla sua giovane età professionale.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

A seguito di sinistro stradale, occorso in data 27.12.2004 in Alpignano (TO), nel quale la signora M. aveva subito un danno a cose pari ad euro 545,89 essa decise di rivolgersi all'avvocato C. per la richiesta di risarcimento.

Un tanto avvenne pacificamente ancora nel mese di gennaio del 2005, dato che già il giorno 14 di quello stesso mese il legale, su "*espresso incarico*" della cliente, spedì alla F. (che la ricevette il successivo giorno 19) la richiesta datata 10.01.2005.

In realtà l'incarico venne materialmente conferito dal marito della M. che curò di raccoglierne la firma in calce al mandato predisposto dal legale e di consegnarlo poi al medesimo.

Senonché la F. (che, come sopra detto, aveva ricevuto la raccomandata dell'avvocato C. presso la propria sede legale di Firenze il 19 gennaio e la aveva quindi smistata alla competente filiale torinese solo nel mese di febbraio) con lettera racc. r.r. del 28.02.2005 e con fax di pari data, indirizzati rispettivamente alla M. ed al di lei legale, faceva presente che, non essendo stato possibile visionare il veicolo, non era in grado procedere alla liquidazione del danno riservandosi di valutare eventuale documentazione del medesimo.

A questo punto, secondo la credibile e concorde versione degli esponenti, la M. decideva di non

dar corso alla minacciata azione giudiziale attesa la modestia del pregiudizio patito, e comunicava al legale tale proprio intendimento.

Ciononostante l'avvocato C., valendosi della procura in precedenza raccolta, alla scadenza del termine dilatorio di legge notificava, alla F. ed ai responsabili del sinistro, atto di citazione datato 21.03.2005 avanti il Giudice di Pace di Torino.

Costituitasi in giudizio la F., dopo aver spiegato le ragioni per le quali non aveva potuto definire prima in via bonaria il danno, offriva banco judicis l'importo di euro 545,89 mediante assegno circolare consegnato direttamente al legale avversario.

Questi, a sua volta, lo mise a disposizione della M. per il tramite del L. che firmò per ricevuta.

Nell'occasione, sempre secondo la concorde versione dei denunciati (peraltro vivacemente contrasta dall'incolpato), costoro ribadirono il loro disinteresse a procedere nei confronti della F. convinti che la cosa finisse lì sino a quando, del tutto a sorpresa, riceverono, nel giugno dell'anno successivo dall'avvocato C. il dispositivo della sentenza del Giudice di Pace di Torino (che riconoscendo congrua l'offerta risarcitoria effettuata in limine litis aveva compensato le spese di causa) e la nota spese per un totale di euro 1.553,75 oltre accessori.

Non vi è dunque ragione di non credere ai denunciati laddove affermano di non essere stati informati né dell'avvio né degli sviluppi della causa a loro insaputa avviata e proseguita dal legale, atteso che essi avevano già ricevuto sostanziale ristoro del danno e di certo non avrebbero giammai consapevolmente corso il rischio, poi tradottosi in realtà, di vedersi compensare le spese di lite e per l'effetto di trovarsi esposti a dover sostenere un costo tre volte maggiore del beneficio già conseguito con la rimessa dell'assegno circolare dell'assicurazione di controparte.

A ciò si aggiunga (pur non formando, tale aspetto, oggetto di autonoma e distinta incolpazione) che l'ostinazione mostrata dal ricorrente nel proseguire nella causa malgrado il sostanziale positivo risultato già raggiunto sin dalla prima udienza, ad onta del prevedibile suddetto rischio, oltre ad essere emblematico di una distorta concezione della professione (manifestatasi, come si vedrà, anche in relazione agli altri episodi contestati sub 46/06 e 6/07) rende viepiù credibile la tesi accusatoria secondo la quale l'incolpato perseguì caparbiamente il suo obiettivo senza informarne la cliente proprio per non essere da costei impedito od ostacolato.

Nessun dubbio, infine può esservi, sulla rilevanza disciplinare di tale condotta sebbene non risulti (contrariamente a quanto sostiene la decisione impugnata) che la stessa si sia risolta in grave danno per la cliente.

Ma di tale profilo si tratterà più avanti in sede di esame della censura concernente la specie e la misura della sanzione.

Anche il secondo motivo è palesemente infondato non essendovi dubbio che l'espressione incriminata venne effettivamente indirizzata alla collega dott. B. (della cui testimonianza, da sola sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità disciplinare, non vi è motivo di dubitare), come pure essendo certo che con detta volgare e denigratoria espressione l'incolpato abbia gravemente compromesso i doveri di dignità e decoro cui debbono uniformarsi tutti i professionisti

ed in special modo gli esercenti la professione forense, attesa la specifica previsione di cui all'art. 5 del codice deontologico.

Gravità accentuata dal fatto che l'avvocato C. (che si difende sul punto cercando vanamente di sminuire la portata della sua condotta attribuendola ad una reazione *"impulsiva ed ingenua (sic!)"*), non pago di avere pesantemente offeso l'onore e la reputazione della collega, ha avuto l'ardire di minacciarla di ritorsioni ove avesse perseverato nell'accusa.

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

Nessuna sostanziale differenza vi è, infatti, tra l'aver richiesto un compenso di euro 2.764,44 (oltre accessori) anziché (come contestato) di euro 3.890,37 (inclusi gli accessori) a fronte di una causa del valore di soli 300,00 euro o, a tutto concedere (seguendo la tesi del ricorrente), di euro 946,39, non essendo chi non percepisca già di primo acchito l'assoluta sproporzione tra i valori in giuoco anche a prescindere dalla conformità o meno di tale spropositato compenso alla vigente tariffa (elemento questo posto solo come nota aggiuntiva *ad colorandum* all'interno dell'incolpazione e pertanto non bisognevole della specifica ed analitica dimostrazione invocata dal ricorrente, che peraltro esplicitamente ammette di avere richiesto *"forse compensi per somma di poco superiore"* a quella spettante ove *"avesse applicato con maggiore rigore ed attenzione le voci della tariffa professionale"*).

Pur condividendosi il rilievo che l'ulteriore violazione dell'art. 43 c. 2 del codice deontologico non ha formato oggetto di specifica contestazione, è del tutto evidente che il relativo pleonastico riferimento contenuto nella motivazione della decisione impugnata è stato operato solo incidentalmente ed *ad abundantiam* e non scalfisce minimamente la necessaria e rispettata correlazione con l'accusa ritualmente contestata e ritenuta pienamente provata.

Anche in questo caso la condotta del professionista si pone in aperto e sicuro contrasto con il precetto di cui all'art. 43 c. 1 del codice deontologico

Passando all'esame del quarto motivo si osserva che anch'esso è infondato.

Innanzitutto deve essere escluso qualsiasi profilo di nullità del procedimento disciplinare e della decisione per avere la stessa ritenuto che i fatti contestati integrassero anche violazione degli artt. 5, 6 e 22 del codice deontologico (non specificamente menzionati nel capo di incolpazione) oltre che degli artt. 7 e 49 (ritualmente contestati).

A tale proposito va ribadito il principio, costantemente enunciato da questo Consiglio e dalle SS.UU della Cassazione, secondo cui *"la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ben ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività"* (cfr. SS.UU 506/2000, ric. Longo), conseguendone che *"necessario, ma al contempo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato - e di*

consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni - è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa” (cfr. SS.UU 10842/2003, ric. Angelici e CNF, 15.12.2006 n. 162).

Nel merito è risultato documentalmente provato che l'avvocato C., pur avendo la controparte A.S. manifestato piena disponibilità a risarcire il danno (senza contestarne la responsabilità) tanto che subito dopo la notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Torino essa aveva messo a disposizione della controparte l'importo di euro 720,00 (risultato superiore all'ammontare del danno poi riconosciuto in sentenza), prima ancora che del deposito di tale sentenza pronunciata il 18.04.2005 fosse stato notificato avviso alle parti e senza previamente inviare una richiesta al difensore costituito della controparte, provvide a notificare, in data 20.05.2005, atto di precetto, comprensivo di spese successive sicuramente superiori (come lo stesso ricorrente sia pure solo parzialmente ammette) al dovuto, ponendo così in essere una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza nonché al divieto sancito dall'art. 49 del codice deontologico che proibisce di aggravare la situazione debitoria di controparte quando ciò non corrisponda (come nella specie, per quanto appena detto, non corrispondeva) ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

Analoga e, per certi versi, ancora più grave situazione si ripropone in relazione al capo di incolpazione sub 6/07 investito da censure che non possono trovare accoglimento.

Non sussiste la dedotta nullità del procedimento e della decisione, per asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per le ragioni già sopra enunciate che qui è dunque sufficiente richiamare.

Nel merito il ricorrente insiste nella tesi (che evidentemente gli è cara) secondo cui egli avrebbe legittimamente rifiutato il pagamento del dovuto a mezzo di assegno circolare ed altrettanto legittimamente avrebbe poi proceduto alla notifica del precetto ed invoca un precedente della S.C. (sent. 12324/05) che non solo è contraddetto da altre pronunce della medesima Corte, ma soprattutto è assolutamente ininfluenza sul piano della responsabilità disciplinare posto che, come ha chiarito altra ben più autorevole pronuncia delle SS.UU (la n. 2509 del 07.02.2006) confermando sul punto la decisione di questo Consiglio, commette abuso *“il professionista il quale promuova azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione, o un'offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare”* posto che *“la deontologia professionale (dei liberi professionisti, come dei magistrati ...) ben può - come emerge dal termine stesso di “abuso” - vietare comportamenti che sotto altri profili, penalistici o civilistici, non appaiono in contrasto con la legge. Grava infatti sui professionisti ...*

un obbligo di favorire il buon funzionamento dell'attività demandata alle proprie cure ... evitando puntigliose cavillosità, ancorché ciascuna di esse possa pur apparire conforme alla legge”.

Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso con il quale l'avvocato C. si duole dell'eccessività della sanzione inflittagli.

Le condotte per le quali vi è stata condanna appaiono sì reiterate ed oggettivamente gravi (in quanto sintomatiche di una visione assolutamente distorta ed inaccettabile della professione legale, dovuta forse anche alla giovane età professionale dell'incolpato), ma tuttavia non rivestono quell'elevato grado di disvalore etico e deontologico che giustifica l'adozione di sanzioni ablativo (quali la cancellazione o la radiazione), usualmente riservate a comportamenti appropriativi o connotati da fraudolenza, e ben possono invece trovare adeguata e congrua collocazione all'interno della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sia pure determinata in limiti corrispondenti al massimo edittale di un anno.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio, visti gli artt. 40 n. 4 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37; In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione disciplinare a quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to avv. Luigi Cardone

IL PRESIDENTE f.f.

f.to avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 novembre 2009.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to avv. Pierluigi Tirale

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Pierluigi Tirale